

Roma, 18 gennaio 2011

Ai Presidenti delle
Federazioni Sportive Nazionali

Ai Segretari delle
Federazioni Sportive Nazionali

Ai Collegi dei Revisori dei Conti delle
Federazioni Sportive Nazionali

Loro Sedi

Oggetto: adempimenti inerenti l'applicazione delle recenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa pubblica (decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122).

Premessa

Si forniscono di seguito alcune indicazioni per supportare le Federazioni Sportive Nazionali nell'interpretazione e nell'implementazione delle disposizioni in oggetto, con riguardo sia al bilancio dell'esercizio 2010, che al Budget / rimodulazione di Budget 2011.

I provvedimenti di riferimento sono rappresentati da:

- decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 - misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
- circolare interpretativa della citata norma, n. 40 del 23 dicembre 2010, emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS) e trasmessa dal CONI alle Federazioni il 10 gennaio u.s..

Le disposizioni in esame riguardano a vario titolo le Federazioni Sportive Nazionali (pubbliche, private, inserite o meno nell'elenco ISTAT) e trovano applicazione, per alcuni aspetti, a partire dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge (1° giugno 2010) e, per altri, a partire dall'esercizio 2011.

La *ratio* della normativa in commento è fondamentalmente economica: l'obiettivo primario è il contenimento della spesa pubblica al fine di contrastare gli effetti della crisi finanziaria. In tal senso, le indicazioni di cui al presente documento sono in continuità con le comunicazioni / circolari sul tema della riduzione dei costi già trasmesse dal CONI alle Federazioni negli esercizi precedenti, anche in relazione alle disposizioni normative al tempo vigenti.

Di seguito vengono esaminate le principali indicazioni sull'applicazione delle disposizioni in esame, articolate per categoria di spesa, **richiamando necessariamente i destinatari della**

presente al puntuale rispetto dei citati provvedimenti normativi, basato su un'analisi quanto più approfondita ed esaustiva degli stessi.

Spese per Organismi Collegiali ed altri organismi

In generale, le misure di riferimento sono rappresentate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 della Legge in esame e prevedono la gratuità della partecipazione agli organi collegiali, ovvero la riduzione delle somme a qualsiasi titolo percepite dai titolari di organi collegiali e dai titolari di incarico di qualsiasi tipo, con distinguo in base ai soggetti destinatari.

A. Federazioni Sportive private, inserite o meno nell'elenco ISTAT

Alle **Federazioni Sportive private, inserite o meno nell'elenco ISTAT**, si applica, come da circolare interpretativa del MEF-RGS, il comma 2 dell'art. 6, i cui destinatari sono tutti gli enti (con personalità giuridica di diritto pubblico e privato, anche non ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione) che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche.

In base al comma 2, **a partire dal 1° giugno 2010, è prevista l'onorificità della partecipazione agli organi collegiali di qualsiasi natura e della titolarità degli stessi** (presidenza, consiglio federale, collegio, commissioni di vario tipo, etc.). Si può dar luogo, qualora già previsti, alla sola erogazione di gettoni di presenza nella misura massima di 30 euro a seduta giornaliera ed al rimborso a piè di lista delle spese sostenute (il rimborso forfettario, essendo assimilabile a una forma di compenso e quindi oggetto della norma, non è consentito).

La violazione della citata disposizione determina responsabilità erariale, oltre che la nullità degli atti adottati. In aggiunta, sancisce di fatto l'impossibilità per gli enti erogatori di contributi pubblici, tra i quali il CONI, di trasferire fondi a carico delle pubbliche finanze¹ ad enti privati (Federazioni).

I risparmi così realizzati dovranno essere accantonati e versati annualmente, entro il 31 ottobre, in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che sarà istituito dal MEF-RGS nel corso del 2011. Operativamente, ai fini amministrativi, le Federazioni private, inserite o meno nell'elenco ISTAT (per il tema della temporanea sospensiva del decreto ISTAT, si veda pag. 7/7), sono chiamate, pertanto:

- **in termini economici**, ad accantonare i risparmi così conseguiti nel conto economico del bilancio 2010 (utilizzando l'apposita voce del piano dei conti già comunicata dal CONI), per la quota riferita al periodo 1° giugno 2010 - 31 dicembre 2010, oltre che nel Budget / prima rimodulazione utile di Budget 2011, per la quota riferita al periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2011;
- **in termini finanziari**, a versare le somme allo Stato, sia di competenza 2010 che 2011, entro il 31 ottobre 2011;
- **in termini di comunicazione/tracciabilità dell'applicazione delle citate disposizioni**, a dare dettagliata informazione del calcolo effettuato rispettivamente nella relazione accompagnatoria al bilancio 2010 ed al Budget / prima rimodulazione utile di Budget 2011, con contestuale attestazione di rispondenza alla norma rilasciata dal Collegio dei Revisori della Federazione per ciascuno dei due provvedimenti.

Qualora le Federazioni in questione avessero, nel periodo 1° giugno 2010 - 31 dicembre 2010, erogato somme superiori ai limiti di cui sopra, le stesse dovranno essere recuperate dai percipienti.

¹ Salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

B. Federazioni Sportive pubbliche

Alle **4 Federazioni pubbliche** non si applica la disposizione di cui al comma 2 art. 6, in virtù dell'espressa esclusione prevista nella norma (riferimento al D.lvo 165/2001), bensì le disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

Per quanto riguarda gli organi di indirizzo, direzione e controllo, si applica la disposizione di cui al comma 3, in base alla quale, **a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate (tranne il caso di trattamento retributivo di servizio) sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010**. Dal momento che, a quella data, tali importi, in base alla disposizione di cui all'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, erano già stati decurtati del 10% rispetto all'ammontare iniziale, ne consegue una decurtazione complessiva del 19% dell'importo lordo². Per le indicazioni sul trattamento contabile nel Budget / prima rimodulazione utile di Budget 2011 e sulla comunicazione/tracciabilità dell'applicazione delle citate disposizioni si rimanda a quanto indicato sopra. Per quanto riguarda la destinazione dei risparmi così conseguiti, si evidenzia come il taglio del primo 10% costituisca una economia di bilancio 2011, mentre il successivo taglio del 9% comporti il versamento dei risparmi al Bilancio dello Stato entro il 31 ottobre 2011.

Per quanto riguarda gli organi svolgenti funzioni giurisdizionali, in virtù dell'espressa esclusione prevista nel comma 1, si applica la disciplina di cui al comma 3 appena descritto **a partire dal 1° gennaio 2011**.

Per quanto riguarda gli altri organi collegiali (altre commissioni comunque denominate) diversi da quelli di indirizzo, direzione e controllo e da quelli giurisdizionali, si applica la disposizione di cui al comma 1, che prevede una disciplina assimilabile a quella già evidenziata sopra per le Federazioni private, ossia, a partire dal 1° giugno 2010, l'onorificità della partecipazione, potendosi dar luogo, qualora già previsti, alla sola erogazione di gettoni di presenza nella misura massima di 30 euro a seduta giornaliera ed al rimborso a piè di lista delle spese sostenute. Per quanto riguarda le indicazioni sul trattamento contabile nel bilancio consuntivo 2010 - incluso il recupero dai percipienti delle somme superiori ai limiti eventualmente già erogate - e nel Budget / rimodulazione di Budget 2011, sui versamenti allo Stato e sulla comunicazione/tracciabilità dell'applicazione delle citate disposizioni si rimanda a quanto sopra descritto.

Nei casi sopra descritti, il rimborso forfettario, essendo assimilabile a una forma di compenso e quindi oggetto della norma, non è consentito.

Composizione organi collegiali

Il comma 5 dell'articolo 6 prescrive l'adeguamento degli statuti dei soggetti destinatari al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 31 maggio 2010, gli organi di amministrazione e di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano composti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e tre componenti.

Su tale aspetto si ricorda che l'ordine del giorno della Camera dei Deputati 9/3638/17 accolto dal governo, ha impegnato lo stesso ad adottare ogni utile misura volta a specificare che le suddette disposizioni non si applichino al mondo dello sport al quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999.

Il CONI sta seguendo la questione presso le diverse autorità competenti e non mancherà di portare prontamente a conoscenza le Federazioni circa gli eventuali sviluppi.

² Primo taglio 10% del lordo + secondo taglio del 9% del lordo (pari, a sua volta, al taglio del 10% del rimanente 90%).

Spese per consulenze

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 6, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20 per cento di quella effettivamente sostenuta per competenza economica nell'anno 2009 (è richiesto, pertanto, un taglio pari ad almeno l'80%). L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Sia la norma che la circolare MEF-RGS richiamata non definiscono espressamente la nozione di studi ed incarichi di consulenza e, pertanto, si ritiene si debba far riferimento alle precedenti indicazioni fornite dal MEF - RGS. In particolare, dall'analisi delle Circolari n. 36/2008 e n. 2/2010, risulta che un incarico è qualificabile come consulenziale qualora sia conferito a soggetti di particolare e comprovata specializzazione, con contratti di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa.

Alla luce innanzitutto della suddetta nozione e considerando anche gli elementi espressamente richiamati nella circolare MEF-RGS n. 40/2010, non ricadrebbero invece nell'ambito applicativo della norma le collaborazioni tecnico-sportive aventi natura puramente dilettantistica, gli incarichi "autofinanziati" mediante contributi o altri versamenti effettuati da terzi con specifico vincolo di destinazione, gli incarichi obbligatori per legge (es. tutela legale in giudizio).

Si ritiene, inoltre, che il limite di spesa possa essere superato previa adozione di un motivato provvedimento da parte dell'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente al Collegio dei Revisori della Federazione, per incarichi tecnico - sportivi, ancorchè di natura non dilettantistica, ma comunque essenziali per il perseguimento degli obiettivi istituzionali delle Federazioni, in quanto necessari alla preparazione degli atleti/squadre agli eventi olimpici e/o di alto livello.

Le misure contenitive in esame si applicano alle **Federazioni inserite nell'elenco ISTAT** che, pertanto, sono chiamate ad effettuare gli accantonamenti nelle misure indicate a livello di Budget / prima rimodulazione utile di Budget 2011 (utilizzando l'apposita voce del piano dei conti già comunicata dal CONI), a dare dettagliata informazione del calcolo effettuato nella relazione accompagnatoria ai provvedimenti di cui sopra, con contestuale attestazione di rispondenza alla norma rilasciata dal Collegio dei Revisori della Federazione e ad effettuare il versamento allo Stato dei risparmi così conseguiti entro il 31 ottobre 2011.

Sebbene non previste tra i destinatari della disposizione, il CONI ritiene necessario, per garantire una omogeneità di trattamento al panorama federale, che anche le Federazioni Sportive NON inserite nell'elenco ISTAT si debbano attenere ai principi di riduzione sopra definiti. Ciò, con la differenza che i risparmi conseguiti, anziché essere versati allo Stato, andranno "re-investiti" nell'attività sportiva, privilegiando quella di PO/AL. E' pertanto richiesto alle suddette Federazioni di fornire al CONI nella relazione accompagnatoria al Budget / prima rimodulazione utile del Budget 2011 il calcolo effettuato per la determinazione dei risparmi e l'indicazione dei programmi di attività ai quali destinare i fondi così generati, sia in termini qualitativi che numerici.

Le medesime considerazioni valgono, sempre nel caso **delle Federazioni Sportive NON inserite nell'elenco ISTAT, anche per le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per sponsorizzazioni, per missioni, per la formazione, per autovetture e buoni pasto.**

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 6, a decorrere dall'anno 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, non possono eccedere il 20 per cento della spesa effettivamente sostenuta per competenza economica nell'anno 2009 per le medesime finalità. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'organizzazione di convegni, di giornate e feste

celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi simili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente.

Per quanto attiene ai soggetti destinatari della norma ed ai conseguenti adempimenti amministrativi, si rimanda alle considerazioni fornite nel paragrafo delle spese per studi e consulenze del presente documento.

Spese per sponsorizzazioni

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 6, a decorrere dall'anno 2011, non possono essere sostenute spese per sponsorizzazioni, che, in generale, le Federazioni già oggi non sostengono. Solo nell'eventualità, le misure contenitive in esame si applicano alle Federazioni inserite nell'elenco ISTAT, che in tal caso seguiranno gli adempimenti amministrativi sopra richiamati nel paragrafo delle spese per studi e consulenze del presente documento.

Spese per missioni

Già in passato, in diverse circolari il CONI ha posto una particolare attenzione al contenimento delle spese in esame. Anche in questa sede si richiede innanzitutto alle Federazioni di ridurre al minimo tutte le casistiche di spese comprimibili (es. prevedendo di far viaggiare solo gli atleti ed i tecnici e il personale federale strettamente necessario, individuando le forme di viaggio più economiche, pianificando con il dovuto anticipo i viaggi, avvalendosi di agenzie/compagnie con tariffe/condizioni competitive, etc).

Ai sensi del comma 12 dell'articolo 6, a decorrere dall'anno 2011, le spese per missioni, anche all'estero, non possono essere effettuate per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta per competenza economica nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della citata disposizione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente al Collegio dei Revisori della Federazione.

In virtù del fatto che la disposizione esclude dall'ambito di applicazione le missioni indispensabili per assicurare la partecipazione presso enti ed organismi internazionali o comunitari, si ritiene che nei provvedimenti che possano comportare il superamento dei limiti di legge sopra descritti, rientrino le missioni necessarie per garantire la partecipazione a gare di qualificazione Olimpica/Alto Livello, in quanto sotto l'egida del CIO/Federazioni Internazionali.

Per quanto attiene ai soggetti destinatari della norma ed ai conseguenti adempimenti amministrativi, si rimanda alle considerazioni fornite nel paragrafo delle spese per studi e consulenze del presente documento.

Infine, nel caso delle **4 Federazioni pubbliche**, a decorrere dal 1° giugno 2010, le diarie per le missioni all'estero non sono più dovute.

Spese per la formazione

Ai sensi del comma 13 dell'articolo 6, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta per competenza economica nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in

essere in violazione della citata disposizione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Considerando gli elementi espressamente richiamati nella circolare MEF-RGS n. 40/2010, non ricadrebbero invece nell'ambito applicativo della norma le spese di formazione "autofinanziate" mediante contributi o altri versamenti effettuati da terzi con specifico vincolo di destinazione.

Si ritiene infine che il limite di spesa possa essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente al Collegio dei Revisori della Federazione, nel caso di spese rientranti nelle attività istituzionali e rivolte al necessario sviluppo dei tecnici e quadri federali, in vista della preparazione e partecipazione agli eventi Olimpici e di Alto Livello.

Per quanto attiene ai soggetti destinatari della norma ed ai conseguenti adempimenti amministrativi, si rimanda alle considerazioni fornite nel paragrafo delle spese per studi e consulenze del presente documento.

Spese per autovetture / buoni taxi

Ai sensi del comma 14 dell'articolo 6, a decorrere dall'anno 2011, la spesa complessiva per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non può eccedere l'80 per cento della spesa effettivamente sostenuta per competenza economica nell'anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Per quanto attiene ai soggetti destinatari della norma ed ai conseguenti adempimenti amministrativi, si rimanda alle considerazioni fornite nel paragrafo delle spese per studi e consulenze del presente documento.

Spese per il personale

Per quanto concerne gli aspetti relativi ai costi del personale si ribadiscono innanzitutto le indicazioni, già ripetutamente formulate anche sulla base di specifici indirizzi della Giunta del CONI, in materia di blocco delle assunzioni di nuovo personale.

In linea più generale, per tutte le implicazioni in tema di risorse umane e costo del lavoro derivanti dalle previsioni della Legge 30 Luglio 2010 n° 122, le Federazioni potranno prendere contatto con la Direzione Risorse Umane della Società, che rimane a disposizione per chiarimenti e supporto.

Sospensiva decreto ISTAT

Il Tar del Lazio, con ordinanza del 12 gennaio u.s., per 16 Federazioni ricorrenti ha temporaneamente sospeso, fino alla prossima udienza, il decreto dell'ISTAT con il quale esse sono state inserite nell'elenco pubblicato il 24 luglio u.s., concernente i soggetti che consolidano il proprio bilancio con quello dello Stato. Il Tribunale ha richiesto all'ISTAT di depositare gli atti dell'istruttoria effettuata ai fini delle determinazioni assunte in ordine all'inserimento in detto elenco ed ha fissato una prossima udienza al 23 marzo 2011, per la decisione relativa al mantenimento della sospensione in questione.

Pertanto - allo stato - l'applicazione delle disposizioni derivanti dall'inserimento nel suddetto elenco ISTAT, è per queste 16 Federazioni sospesa.

Si ritiene, tuttavia, necessario, pur in presenza della citata favorevole ordinanza, che tutte le Federazioni destinatarie dei provvedimenti attuino comunque tutte le misure di contenimento della spesa previste dalle norme fino alla conclusione del procedimento.

Nel ribadire che i temi trattati nella presente sono frutto di continui approfondimenti con le diverse autorità competenti, anche in vista di possibili evoluzioni ed ulteriori interpretazioni che saranno prontamente portate a conoscenza degli interessati, si conferma che la Direzione Affari Legali è a disposizione per chiarimenti in merito al tema del ricorso ISTAT, mentre l'ufficio Servizi Amministrativi per CONI Ente lo è in merito all'applicazione della norma.

Distinti saluti

 Il Segretario Generale del CONI
Raffaele Pagnozzi